

**OGGETTO: 2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06/06/2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018 – ADOZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Salgareda (TV);
- che il Comune di Salgareda ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2016;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 è stata approvata la 2^ variante al P.I. puntuale mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 3^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2018;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018 è stata approvata la 1^ variante al P.A.T. e 4^ variante al P.I. puntuali mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 è stata pubblicata nel BUR n. 51 del 26 maggio 2018;
- che, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i Comuni, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.
- che la Regione Veneto con DGR n.668 in data 15/05/2018 ha fornito disposizioni attuative e tempistiche entro cui i Comuni provvedono alla assunzione della variante di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo;
- che in base all'allegato "B" della citata DGR n. 668/2018 il Comune di Salgareda viene riconosciuto
  - 9.1 - ai fini della pianificazione paesaggistica: ambito n.7 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA";
  - 9.2 - ai fini della specificità territoriale: zona altimetrica "P - PIANURA";
  - 9.5 - ai fini degli ASO (Ambiti Sovracomunali Omogenei): ambito n.11 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA – PIANURA";
- che per l'adozione/approvazione potrà essere seguita la procedura semplificata di cui all'art.14, comma 1/b) della citata L.R. n.14/2017, in quanto il Comune di Salgareda è dotato di PAT approvato prima della emanazione della DGR n. 668/2018;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 461 del 21/12/2018 è stato affidato al dott. Urb. Roberto Rossetto in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società e Soci "Terre s.r.l.", con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), l'incarico della per la redazione delle seguenti varianti urbanistiche per una somma di Euro 8.500,00 + contributo integrativo 4% di Euro 340,00 + I.V.A. 22% di Euro 1.944,80 per un importo complessivo di Euro 10.784,80:
  - Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. 14/2017;
  - Variante di adeguamento del Regolamento edilizio vigente allo schema di Regolamento di Edilizio Tipo (di cui all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali, recepito con D.G.R.V. n. 1896 del 22/11/2017).

**Vista** la L.R. n.14 del 06 giugno 2017 "disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (Bur n. 56 del 9 giugno 2017), che promuove un processo di

revisione sostanziale della disciplina urbanistica, perseguendo obiettivi di carattere europeo, volti a raggiungere consumo di suolo pari a “zero” nell’anno 2050;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017 il Comune di Salgareda ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017, oltre alla scheda di cui all’art. 4, comma 5, della medesima norma;

**Dato atto**, altresì, che la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione Veneto con note prot. n. 8119 del 22/08/2017 e prot. n. 8125 del 22/08/2017;

**Vista** la D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 con la quale la Regione Veneto ha definito le quantità di suolo trasformabile per ciascun Comune ed ha fornito disposizioni attuative;

**Visto** che i professionisti incaricati, dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), hanno provveduto a redigere la variante P.A.T. in parola, trasmettendo gli elaborati firmati digitalmente e depositandone una copia cartacea al protocollo comunale con nota prot. n. 8811 del 19/07/2019, composta dagli elaborati di seguito indicati:

1. R01.a - R01.b – relazione tecnica - norme di attuazione;
2. R02 – Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009;
3. T05 – Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata;

**Dato atto** che con nota prot. n. 9003 in data 24/07/2019, sono stati trasmessi gli atti della variante all’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per l’acquisizione del previsto parere di competenza;

**Visto** il “*parere favorevole idraulico*” trasmesso dall’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con nota prot. n. 9907 del 14/08/2019;

**Ritenuto**, come disposto dalla DGR n. 1366 del 18/09/2019, di applicare i criteri di esclusione di cui alla DGR 17/17/2013, non assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/20418;

**Vista** la legge 69/2009 che all’art. 32, comma 1 dispone “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.*” ed il comma 1-bis che “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*”

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile della 3<sup>a</sup> area organizzativa “Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

**Dato atto** che la presente proposta non necessita *di* parere di regolarità contabile, ai sensi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto *non* comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

**Vista** la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

**Visti** gli atti di indirizzo dell’art. 50 della citata L.R. 11/2004;

**Vista** la L.R. 14/2017;

**Vista** la L.R. 15/2018;

**Vista** la D.G.R.V. N. 668 del 15/05/2018;

## Con voti

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di adottare la “2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06.06.2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018”, redatta dai tecnici incaricati dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – Noventa di Piave (VE), composta dai seguenti elaborati:
  - R01.a - R01.b – *relazione tecnica - norme di attuazione*;
  - R02 – *Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009*;
  - T05 – *Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata*;
- 3) di disporre, ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della L.R. n. 14/2017, che entro 8 (otto) giorni dalla presente adozione, la variante al PAT sia depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi per 30 (trenta) giorni;
- 4) di dare atto che dell’avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della L. n. 69/2009, (pubblicazione nel sito web del Comune), fermo restando che il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- 5) di dare atto, altresì, che nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente, approva la variante in procedura semplificata, depositandone copia presso la sede del Comune per la libera consultazione. Copia integrale della variante approvata andrà trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT (comma 4 art.14 L.R. 14/2017 - amministrazione Provinciale), ed alla Regione Veneto (comma 10 art.13 L.R. 14/2017) congiuntamente alla scheda di rilevazione;
- 6) di riconoscere che, con l’assunzione della presente variante:
  - risultano confermati i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017;
  - viene modificato l’art. 20 delle Norme di Attuazione del vigente P.A.T. in particolare per quanto riguarda le disposizioni inerenti all’”Utilizzo della zona agricola” precisando in particolare al comma 22 di detto articolo quanto segue:

*“23. All’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’elaborato T5 alle alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall’art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a ha 15,84 in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell’allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”.*
- 7) di dare atto che il responsabile dell’Area Tecnica provvederà all’assunzione degli atti conseguenti per il prosieguo dell’attività di formazione della presente variante;
- 8) di dare atto che trattandosi di materia pianificatoria di carattere generale, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, non sussistono correlazioni immediate e dirette fra il contenuto della presente deliberazione e specifici interessi dei singoli consiglieri comunali/assessori, loro parenti o affini fino al quarto grado;
- 9) di dare atto altresì che dall’assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio corrente.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, espressa nelle norme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del

rispetto della procedura semplificata di adozione/approvazione della variante al P.A.T. prevista dall'art. 14 della L.R. 14/2017.

**OGGETTO: 2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06/06/2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018 – ADOZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso:**

- che con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T) del Comune di Salgareda (TV);
- che il Comune di Salgareda ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2016;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 è stata approvata la 2^ variante al P.I. puntuale mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 3^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/11/2018;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018 è stata approvata la 1^ variante al P.A.T. e 4^ variante al P.I. puntuali mediante procedura S.U.A.P. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.;
- che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;
- che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 è stata pubblicata nel BUR n. 51 del 26 maggio 2018;
- che, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i Comuni, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale.
- che la Regione Veneto con DGR n.668 in data 15/05/2018 ha fornito disposizioni attuative e tempistiche entro cui i Comuni provvedono alla assunzione della variante di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo;
- che in base all'allegato "B" della citata DGR n. 668/2018 il Comune di Salgareda viene riconosciuto
  - 9.1 - ai fini della pianificazione paesaggistica: ambito n.7 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA";
  - 9.2 - ai fini della specificità territoriale: zona altimetrica "P - PIANURA";
  - 9.5 - ai fini degli ASO (Ambiti Sovracomunali Omogenei): ambito n.11 "ALTA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA – PIANURA";
- che per l'adozione/approvazione potrà essere seguita la procedura semplificata di cui all'art.14, comma 1/b) della citata L.R. n.14/2017, in quanto il Comune di Salgareda è dotato di PAT approvato prima della emanazione della DGR n. 668/2018;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 461 del 21/12/2018 è stato affidato al dott. Urb. Roberto Rossetto in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società e Soci "Terre s.r.l.", con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), l'incarico della per la redazione delle seguenti varianti urbanistiche per una somma di Euro 8.500,00 + contributo integrativo 4% di Euro 340,00 + I.V.A. 22% di Euro 1.944,80 per un importo complessivo di Euro 10.784,80:
  - Variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. 14/2017;
  - Variante di adeguamento del Regolamento edilizio vigente allo schema di Regolamento di Edilizio Tipo (di cui all'Intesa, in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali, recepito con D.G.R.V. n. 1896 del 22/11/2017).

**Vista** la L.R. n.14 del 06 giugno 2017 "disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11" (Bur n. 56 del 9 giugno 2017), che promuove un processo di

revisione sostanziale della disciplina urbanistica, perseguendo obiettivi di carattere europeo, volti a raggiungere consumo di suolo pari a “zero” nell’anno 2050;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017 il Comune di Salgareda ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017, oltre alla scheda di cui all’art. 4, comma 5, della medesima norma;

**Dato atto**, altresì, che la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione Veneto con note prot. n. 8119 del 22/08/2017 e prot. n. 8125 del 22/08/2017;

**Vista** la D.G.R. n. 668 del 15/05/2018 con la quale la Regione Veneto ha definito le quantità di suolo trasformabile per ciascun Comune ed ha fornito disposizioni attuative;

**Visto** che i professionisti incaricati, dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – 30020 – Noventa di Piave (VE), hanno provveduto a redigere la variante P.A.T. in parola, trasmettendo gli elaborati firmati digitalmente e depositandone una copia cartacea al protocollo comunale con nota prot. n. 8811 del 19/07/2019, composta dagli elaborati di seguito indicati:

1. R01.a - R01.b – relazione tecnica - norme di attuazione;
2. R02 – Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009;
3. T05 – Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata;

**Dato atto** che con nota prot. n. 9003 in data 24/07/2019, sono stati trasmessi gli atti della variante all’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per l’acquisizione del previsto parere di competenza;

**Visto** il “*parere favorevole idraulico*” trasmesso dall’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con nota prot. n. 9907 del 14/08/2019;

**Ritenuto**, come disposto dalla DGR n. 1366 del 18/09/2019, di applicare i criteri di esclusione di cui alla DGR 17/17/2013, non assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o a verifica V.A.S., gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/20418;

**Vista** la legge 69/2009 che all’art. 32, comma 1 dispone “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.*” ed il comma 1-bis che “*Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*”

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile della 3<sup>a</sup> area organizzativa “Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;

**Dato atto** che la presente proposta non necessita *di* parere di regolarità contabile, ai sensi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto *non* comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

**Vista** la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.;

**Visti** gli atti di indirizzo dell’art. 50 della citata L.R. 11/2004;

**Vista** la L.R. 14/2017;

**Vista** la L.R. 15/2018;

**Vista** la D.G.R.V. N. 668 del 15/05/2018;

## Con voti

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) di adottare la “2^ VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 06.06.2017 N. 14 E DELLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018”, redatta dai tecnici incaricati dott. Urb. Roberto Rossetto ed arch. Stefano Maria Doardo della Società “Terre s.r.l.”, con sede legale in Via Bosco, 9 – Noventa di Piave (VE), composta dai seguenti elaborati:
  - R01.a - R01.b – *relazione tecnica - norme di attuazione*;
  - R02 – *Asseverazione idraulica di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 2948/2009*;
  - T05 – *Elaborato grafico T05 – Ambiti di urbanizzazione consolidata*;
- 3) di disporre, ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della L.R. n. 14/2017, che entro 8 (otto) giorni dalla presente adozione, la variante al PAT sia depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi per 30 (trenta) giorni;
- 4) di dare atto che dell’avvenuto deposito sarà data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della L. n. 69/2009, (pubblicazione nel sito web del Comune), fermo restando che il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna;
- 5) di dare atto, altresì, che nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente, approva la variante in procedura semplificata, depositandone copia presso la sede del Comune per la libera consultazione. Copia integrale della variante approvata andrà trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT (comma 4 art.14 L.R. 14/2017 - amministrazione Provinciale), ed alla Regione Veneto (comma 10 art.13 L.R. 14/2017) congiuntamente alla scheda di rilevazione;
- 6) di riconoscere che, con l’assunzione della presente variante:
  - risultano confermati i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata già individuati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17/08/2017;
  - viene modificato l’art. 20 delle Norme di Attuazione del vigente P.A.T. in particolare per quanto riguarda le disposizioni inerenti all’”Utilizzo della zona agricola” precisando in particolare al comma 22 di detto articolo quanto segue:  
*“23. All’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’elaborato T5 alle alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall’art. 2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a ha 15,84 in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell’allegato C “Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”.*
- 7) di dare atto che il responsabile dell’Area Tecnica provvederà all’assunzione degli atti conseguenti per il prosieguo dell’attività di formazione della presente variante;
- 8) di dare atto che trattandosi di materia pianificatoria di carattere generale, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, non sussistono correlazioni immediate e dirette fra il contenuto della presente deliberazione e specifici interessi dei singoli consiglieri comunali/assessori, loro parenti o affini fino al quarto grado;
- 9) di dare atto altresì che dall’assunzione della presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio corrente.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, espressa nelle norme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del

rispetto della procedura semplificata di adozione/approvazione della variante al P.A.T. prevista dall'art. 14 della L.R. 14/2017.